



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMA-
LI**

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2007
esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Amadori



INDICE

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 Profili istituzionali	pag. 3
Art. 2 Valori etici e culturali	pag. 3
Art. 3 Competenze del Comune	pag. 3
Art. 4 Tutela degli animali	pag. 4

TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 Definizioni	pag. 7
Art. 6 Ambito di applicazione	pag. 7

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 Obblighi dei detentori di animali	pag. 11
Art. 8 Maltrattamento di animali	pag. 11
Art. 9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	pag. 12
Art. 10 Abbandono di animali	pag. 13
Art. 11 Avvelenamento di animali	pag. 13
Art. 12 Divieto di accattonaggio con animali	pag. 13
Art. 13 Regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	pag. 14
Art. 14 Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento	pag. 14
Art. 15 Fuga, cattura, uccisione di animali	pag. 14
Art. 16 Pet therapy	pag. 15
Art. 17 Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali	pag. 15
Art. 18 Inumazione di animali	pag. 16
Art. 19 Destinazione di cibo per animali	pag. 17



Art. 20 Associazioni animaliste e zoofile	pag. 17
---	---------

TITOLO IV CANI

Art. 21 Attività motoria e rapporti sociali	pag. 21
Art. 22 Detenzione a catena	pag. 21
Art. 23 Dimensione dei recinti	pag. 21
Art. 24 Guinzaglio e museruola	pag. 21
Art. 25 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati	pag. 22
Art. 26 Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)	pag. 22
Art. 27 Raccolta deiezioni	pag. 23
Art. 28 Centri di addestramento-educazione	pag. 23

TITOLO V GATTI

Art. 29 Definizione dei termini usati nel presente titolo	pag. 27
Art. 30 Compiti dell'Azienda ULSS	pag. 27
Art. 31 Colonie feline	pag. 27
Art. 32 Alimentazione dei gatti	pag. 27

TITOLO VI AVIFAUNA

Art. 33 Detenzione e tutela dell'avifauna	pag. 31
Art. 34 Dimensione delle gabbie	pag. 31

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Sanzioni	pag. 35
Art. 36 Vigilanza	pag. 35
Art. 37 Incompatibilità ed abrogazione di norme	pag. 36
Art. 38 Norme transitorie	pag. 36



Art. 39 Entrata in vigore

pag. 36

Art. 40 Pubblicità del Regolamento

pag. 36



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

TITOLO I PRINCIPI





Art. 1

PROFILI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Colognola ai Colli, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente, nel rapporto e nel rispetto delle persone e della convivenza civile.-
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.-
3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto delle persone ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.-
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra persone ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.-

Art. 2

VALORI ETICI E CULTURALI

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali sempre che non arrechi pregiudizio alla convivenza civile.-
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo per l'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.-

Art. 3

COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informativo relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché il ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.-
2. In applicazione della legge 11/02/1992, n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.-
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.-



Art. 4
TUTELA DEGLI ANIMALI

- 1.**Il Comune riconosce la validità etica e morale di tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.-
- 2.**Promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.-
- 3.**Si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.-



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

TITOLO II
DEFINIZIONI
ED
AMBITO DI APPLICAZIONE



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona



Art. 5

DEFINIZIONI

1.La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.-

Art. 6

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.-





COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona



Art. 7

OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, ma dovrà altresì fare in modo che la detenzione dell'animale non arrechi disturbo o disagio alle persone ed alla convivenza civile.-
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.-
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarsi secondo la specie, classi di età, sesso, stato fisiologico e la razza alla quali appartengono.-
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.-
5. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.-

Art. 8

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.-
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.-
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.-
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.-
5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.-
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.-
7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori appartenenti alle specie la cui detenzione è consentita



dalle leggi vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche possono comportare elementi di pericolosità.-

8.E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.-

9.E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.-

10.E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.-

11.E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.-

12.E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.-

13.E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.-

14.E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.-

15.E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.-

16.E' fatto divieto detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S. non specificatamente autorizzati.-

17. Per motivi di tutela e rispetto della convivenza civile e delle norme igienico sanitarie, nonché degli stessi animali, è vietato detenere più di due animali domestici nelle abitazioni nei condomini ed in quelle prive di giardino o cortile, fatto salvo l'acquario. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.-

Art. 9

CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA

1.E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.-



Art. 10

ABBANDONO DI ANIMALI

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.-
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.-
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.-

Art. 11

AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio di Polizia Locale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.-
2. L'Ufficio Ecologia determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.-

Art. 12

DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.-
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.-



Art. 13

REGOLAMENTAZIONE DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

1.In caso di utilizzo di animali per spettacoli o forme di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro e nel caso di fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro è fatto obbligo presentare all'Ufficio Commercio del Comune le prescritte autorizzazioni sanitarie.-

Art. 14

SMARRIMENTO – RINVENIMENTO – AFFIDO

1.In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.-

2.Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio ed all'Ufficio di Polizia Locale.-

3.Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche alla Polizia Locale mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.-

4.In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.-

5.Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisioni di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.-

Art. 15

FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI ANIMALI

1.La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ULSS può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si potrà procedere all'abbattimento dell'animale.-



2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio ed all'Ufficio comunale competente con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.-

Art. 16 PET THERAPY

1. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.-

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.-

3. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione dell'Ufficio Commercio che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.-

4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.-

5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.-

6. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati.-

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.-

Art. 17 ALLEVAMENTO, ESPOSIZIONE E CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI ANIMALI

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentita il parere dell'Ufficio Commercio previa presentazione del certificato del Servi-



zio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento.-

2. Gli animati detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.-

3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.-

4. Le attività commerciali ambulanti e occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro acqua e cibo necessari.-

5. Gli esercizi commerciali, sia quelli fissi che ambulanti, devono osservare le disposizioni fissate all'art. 8 del presente Regolamento.-

6. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio sanitario ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.-

7. Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti per l'allevamento e l'addestramento dei cani da caccia compete alla Provincia sulla base di specifica normativa nazionale e regionale.-

8. L'allevamento di specie animali appartenenti alla fauna selvatica per la produzione a fini di ripopolamento e/o introduzione, a fini alimentari e a fini amatoriali/ornamentali è autorizzato dalla Provincia sulla base di specifica normativa nazionale e regionale.-

9. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.-

10. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.-

Art. 18

INUMAZIONE DI ANIMALI

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.-



Art. 19

DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI

1. Anche ai sensi del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, come modificato dalla legge 31/07/2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all’Albo regionale ed i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d’affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche ed aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.-

Art. 20

ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILIE

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente e sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente Regolamento.-





COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

TITOLO IV
CANI



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona



Art. 21

ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo.-
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazione con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.-
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.-
4. Al fine di tutelarne il benessere, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.-

Art. 22

DETTENZIONE A CATENA

1. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno sei metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.-

Art. 23

DIMENSIONE DEI RECINTI

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dovrà essere idonea alla taglia del cane; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie a salvaguardia delle caratteristiche biologiche degli animali ospitati.-
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 9 per cane; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 4.-

Art. 24

GUINZAGLIO E MUSERUOLA

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva, di cui alle Ordinanze Ministeriali per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi, sono condotti con entrambi i dispositivi.-



2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.-

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul suolo pubblico quando:

- a) trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
- b) sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.-

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.-

Art. 25

ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE, LUOGHI PRIVATI

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato a condizione che gli accompagnatori siano dotati di paletta e sacchetti per la raccolta di eventuali deiezioni.-

2. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bambini.-

Art. 26

ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI (BAR, RISTORANTI)

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Colognola ai Colli ad esclusione di quelli che espongono espresso divieto.-

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.-



Art. 27

RACCOLTA DEIEZIONI

1.I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da evitare insudiciamento dei marciapiedi, delle piste ciclo pedonali e delle strade e delle loro pertinenze.-

2.Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.-

Art. 28

CENTRI DI ADDESTRAMENTO-EDUCAZIONE

1.Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio Commercio sentito il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.-

2.All'atto della domanda il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.-

3.I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.-





COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

TITOLO V
GATTI



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona



Art. 29

DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.-
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.-

Art. 30

COMPITI DELL'AZIENDA ULSS

1. L'Azienda ULSS provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.-

Art. 31

COLONIE FELINE

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio Commercio, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.-
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.-

Art. 32

ALIMENTAZIONE DEI GATTI

1. I privati potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.-
2. Sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi ad esclusione dell'acqua.-
3. Tale attività sono consentite a condizioni che non arrechino disturbo o disagio ad altri cittadini.-





COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

TITOLO VI
AVIFAUNA



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona



Art. 33

DETTENZIONE E TUTELA DELL'AVIFAUNA

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.-
2. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libert  o tutela di talune aree, possono essere esercitate con i metodi previsti dalla normativa nazionale, regionale e provinciale in materia.-
3. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali e non deve arrecare disagio o disturbo ad altri cittadini.-

Art. 34

DIMENSIONE DELLE GABBIE

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con ordinanza sindacale, su proposta dell'Ufficio competente, potranno essere specificate tali dimensioni.-
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la met  della parte superiore.-
3. E' fatto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocuo, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
 - f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo;
 - g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggiano o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
 - h) esporre volatili selvatici.-



4.Le disposizioni di cui al precedente comma 3, non si applicano agli autorizzati Centri di Recupero Animali.-



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona



Art. 35 SANZIONI

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00.= ad € 300,00.=, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalle legge 24/11/1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.-

2. Chiunque commette una violazione degli artt. 8, 9, 11, 13 e 14 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da € 200,00.= ad € 500,00.=, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.-

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/1981 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro ed alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29/07/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.-

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativi, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.-

5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente anche in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.-

Art. 36 VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato, il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali, la Polizia Provinciale ed il Corpo Forestale dello Stato.-



2. La Polizia Locale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.-

3. Il Comandante della Polizia Locale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente ed in collaborazione con le associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezione ambiente o sanità e le Onlus.-

4. Ai sensi delle Circolari del Ministero della Salute il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.-

Art. 37

INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esse incompatibili.-

Art. 38

NORME TRANSITORIE

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli artt. 19, 26, 30, 46, 48.-

Art. 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.-

Art. 40

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata sul sito internet del Comune.-